SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 182

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 1999-15 giugno 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

99A8338

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 7:

Crediop, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «8% garantite dallo Stato - serie speciale Autostrade (Emissioni 1974 e 1975)»; «9% serie ordinaria trentennale (Emissione 1976)»; «10% serie ordinaria trentennale (Emissione 1977)», sorteggiate per il rimborso il 1° ottobre 1999.

99A8571

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. **354.**

Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 42, comma 6, recante delega al Governo per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento delle opere e degli alloggi

1. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, entro e non oltre centoventi giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, completa le procedure di trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti ed ai comuni destinatari, che li prendono in consegna insieme alla relativa documentazione. A tal fine il commissario straordinario procede immediatamente ad una puntuale ricognizione della documentazione esistente relativa ai singoli beni da trasferire. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i comuni interessati possono prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti. Alla consegna delle opere, degli alloggi e della documentazione il commissario straordinario ed il rappresentante del soggetto destinatario sottoscrivono apposito processo verbale.

2. A decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e comunque allo scadere del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario nonché quelli nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 2.

Completamento degli interventi

1. Per la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento, necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, e delle relative opere di urbanizzazione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo 42, comma 3, nonché per la definizione del contenzioso, gli enti destinatari e il commissario straordinario contraggono mutui o effettuano altre operazioni finanziarie nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della ripartizione delle risorse effettuata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce annualmente agli enti destinatari e al commissario straordinario le quote dei limiti d'impegno necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie. L'assunzione dei mutui da parte degli enti locali non è considerata ai fini del limite massimo di indebitamento previsto dalla legislazione vigente.

2. Il commissario straordinario stabilisce il termine per la realizzazione degli interventi di competenza degli enti destinatari. Decorso tale termine, e previa diffida, il commissario straordinario, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione degli enti destinatari, nomina il provveditore alle opere pubbliche della Campania commissario *ad acta* per il completamento degli interventi.

Art. 3.

Supporto tecnico e semplificazioni procedurali

1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché delle procedure di cui all'articolo 9, gli enti proprietari, in persona dei sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonché dei poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.

2. Per il completamento delle operazioni in corso, compresi l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari

della provincia di Napoli o del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, nonché delle strutture del commissario straordinario e del relativo personale in servizio alla data del 13 giugno 1999.

3. Il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario alla data del 7 agosto 1997 rientra nelle amministrazioni di appartenenza alla scadenza del termine di cui all'articolo 2. All'atto del rientro nelle amministrazioni di appartenenza si computano il periodo di servizio e le funzioni svolte presso la struttura dei commissari straordinari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, del funzionario incaricato dal CIPE e del commissario straordinario di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina. Le funzioni di commissario straordinario rientrano tra quelle di dirigente di prima fascia di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di accertata carenza di organico, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee e con professionisti esterni per lo svolgimento di attività specificamente individuate. I componenti della commissione di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. La commissione di collaudo opera a maggioranza dei componenti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due sedute, anche non consecutive, l'ente destinatario nomina una nuova commissione.

5. Per l'affidamento di opere strettamente necessarie per gli interventi di cui all'articolo 2, è ammessa la trattativa privata, qualora l'importo dei lavori non sia superiore al limite di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

6. Per l'espletamento dei compiti attribuiti, il commissario straordinario si avvale degli atti, delle procedure, nonché dei poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE. Il commissario, su conforme parere del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, può stipulare convenzioni con tecnici esterni in numero non superiore a cinque, nonché assumere fino a cinque unità di personale di supporto, con contratto di diritto privato a tempo determinato per una durata comunque non superiore a quella occorrente per il completamento degli interventi di cui al presente decreto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della propria contabilità speciale.

Art. 4.

Unità immobiliari trasferite ai comuni

1. I comuni destinatari del patrimonio edilizio e delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del processo verbale di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono all'accatastamento degli alloggi, indicando lo stato di conservazione e manutenzione, l'occupante ed il titolo di occupazione e specificando se vi sia corresponsione di un canone e il relativo ammontare.

2. Se emergono inadempimenti del concessionario che ha realizzato le opere rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e ancora rilevabili in ragione dello stato delle procedure di collaudo e del tempo trascorso, essi sono ritualmente contestati in sede di conferenza di servizi ovvero di accordo per la definizione in via amministrativa delle controversie di cui all'articolo 8.

Art. 5.

Canoni di locazione

1. Per tutti gli immobili che, alla data di cui all'articolo 4, risultano occupati senza titolo, i comuni destinatari provvedono alla regolarizzazione del rapporto locativo, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale, e previo accertamento del requisito del perdurare dell'occupazione, da parte del medesimo nucleo familiare, per almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I comuni destinatari, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, procedono ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18.

3. I canoni di locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono determinati con i criteri di cui alla legge regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19, ridotti del 40% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare interessato sia compreso fra 21 e i 30 milioni annui, del 30% qualora sia compreso tra i 30 e i 40 milioni ovvero del 50% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia inferiore ai 21 milioni.

Art. 6.

Piano di vendita degli alloggi

1. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, un piano di vendita degli alloggi realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. Nel piano di vendita è prevista la priorità nell'acquisto a favore degli occupanti che, all'atto dell'adozione dello stesso piano, risultano in regola con la corresponsione dei canoni.

3. Il piano di vendita prevede, altresì, la capitalizzazione dei canoni corrisposti dagli assegnatari e dagli occupanti, da computarsi nel prezzo di acquisto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché la detraibilità dal

valore di riscatto dell'alloggio, in misura non superiore all'80%, delle spese documentate successive al 22 maggio 1999, per riparazioni e manutenzioni straordinarie.

Art. 7.

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare

1. I comuni provvedono alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio immobiliare realizzato nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e loro trasferito, anche, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante affidamento in concessione ad operatori pubblici o privati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità sociali perseguibili in conformità alla destinazione delle opere, compatibilmente con il criterio di economia di gestione, privilegiando nell'eventuale affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità.

Art. 8.

Definizione del contenzioso

1. Al fine della definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il commissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, sia se questo si sia perfezionato ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sia se abbia avuto luogo nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, prendendo in esame:

a) le sentenze e i lodi arbitrali passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di esecuzione;

b) le sentenze e i lodi arbitrali eseguiti non ancora passati in giudicato e i relativi eventuali giudizi di impugnazione;

c) le sentenze e i lodi arbitrali non ancora passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di impugnazione e di esecuzione;

d) i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

e) le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data.

2. Sulla base della ricognizione prevista dal comma 1, il commissario straordinario comunica, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'inizio della procedura di definizione transattiva delle controversie relative ad un intero comparto, ovvero a singole opere, e formula successivamente un'ipotesi di definizione, previa acquisizione del parere del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per quanto riguarda le controversie di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, previa acquisizione delle relazioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il commissario straordinario determina, altresì, l'ammontare dell'acconto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera *e)*, ultima parte, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e provvede al relativo pagamento.

3. Ove la definizione comprenda anche l'ultimazione delle opere, la proposta del commissario straordinario è preceduta da una conferenza di servizi convocata dal commissario medesimo alla quale partecipano il rappresentante dell'ente destinatario e gli altri soggetti competenti ad adottare atti procedimentali necessari al completamento dell'opera. Ai fini dell'accordo transattivo, alla conferenza di servizi partecipa anche il concessionario dell'opera.

4. Nelle more del procedimento di definizione del contenzioso e fino alla sua conclusione, intervenuta la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, il concessionario non può procedere sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva; le eventuali azioni esecutive già intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati ed i titoli non sono produttivi di interessi.

5. In ogni caso la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e delle azioni esecutive di cui al comma 4 cessa decorsi centoventi giorni dall'inizio della procedura di definizione transattiva.

6. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma 5 non sia stato raggiunto l'accordo sulla definizione transattiva, le parti possono concordare la proroga della sospensione di cui al comma 4, previo pagamento di un ulteriore acconto.

7. Il pagamento dell'importo scaturente dalla definizione in via transattiva delle controversie determina l'estinzione di ogni attività processuale sia di cognizione che di esecuzione e la rinuncia reciproca delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze o lodi arbitrali ottenuti nell'ambito delle controversie oggetto della definizione.

Art. 9.

Completamento delle procedure di espropriazione in corso

1. Per l'attuazione dei procedimenti di espropriazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'ente destinatario provvede alla fissazione dei termini stabiliti dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi.

2. In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al

titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree.

3. La competenza all'emanazione dei decreti di espropriazione è attribuita al prefetto ed ai rappresentanti legali degli enti destinatari. A tal fine essi verificano:

a) l'esistenza del provvedimento di occupazione dell'area, dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori, delle procedure espropriative nonché delle eventuali proroghe;

b) l'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio;

c) l'avvenuto frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale (UTE).

4. In ogni caso di utilizzazione del bene occupato, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l'acquisizione del bene al patrimonio comunale; ove il bene sia trasferito a diverso ente destinatario, il rappresentante legale dell'ente chiede al prefetto l'emanazione del relativo decreto di acquisizione.

Art. 10.

Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli

1. I comuni, per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 possono avvalersi, previa convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché dell'articolo 50, comma 1, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 v. nelle note all'art. 3.

— Per il testo del comma 6 dell'art. 42 della legge n. 144/1999 v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»; si riporta il testo dell'art. 42:

«Art. 42 *(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).* — 1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto 4 novembre 1994 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.

3. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del Programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento neces-

sari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera *a)*. Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al commissario straordinario.

5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:

a) definire, da parte del commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;

c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;

d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;

3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;

4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;

5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;

6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;

f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;

g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'art. 1, decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407, decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 513, e decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643».

Note all'art. 1:

— Il testo del comunicato relativo al D.P.R. 7 agosto 1997 (Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219), è il seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, adottato su proposta del Presidente del Consiglio, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 292, il viceprefetto dott. Carlo Schilardi è stato nominato per un periodo di sei mesi commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale nomina è stata deliberata a norma dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Per il testo del comma 3 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.

— Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concernente: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La legge 14 maggio 1981, n. 219, concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti; il titolo VIII è il seguente:

«*Titolo VIII*

INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA A NAPOLI

Art. 80 *(Procedure).* — È dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.

Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonché le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse.

Scaduto inutilmente tale termine, nei dieci giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare nonché la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione.

Tale individuazione è effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilità. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilità, alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilità di duecento abitanti per ettaro. Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, può essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco.

Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato può proporre opposizione alla stima che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.

Entro quindici giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.

I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana.

Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

Art. 81 *(Modalità dell'intervento).* — Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, anche relative al recupero di fabbisogni arretrati, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Le opere sono affidate in concessione, entro quindici giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.

Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.

Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma all'affidamento della concessione provvede, nei successivi quindici giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 82 *(Edilizia in aree esterne al territorio comunale).* — Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente art. 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unità abitative, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina commissario straordinario il presidente della giunta regionale — che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale — il quale provvede, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonché a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.

Il numero delle unità abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli può essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi è riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.

Art. 83 *(Compiti del CIPE).* — Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonché le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.

I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro trenta giorni dall'affidamento della relativa concessione.

Ai proprietari di una sola unità abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprietà — con divieto di alienazione o locazione per un decennio — ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il venti per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

Art. 83-*bis (Alloggi disponibili).* — Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera *a)*, dell'art. 28, della legge medesima.

Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari.

Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari occupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.

La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado in linea retta.

Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.

Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 84 *(Attribuzioni degli organi straordinari).* — Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico-amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre diciotto mesi, da ogni attività del proprio ufficio.

Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennità pari al quaranta per cento dello stipendio loro in godimento.

Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nelle qualità di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma.

Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attività svolta.

Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE.

Art. 84-*bis (Programma degli interventi).* — Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.

All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera *c)*, del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi".

Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo".

Art. 84-*ter (Insediamenti abitativi, commerciali e industriali).* — Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.

Ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.

Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'art. 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.

Costituisce oggetto della concessione di cui all'art. 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione è convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.

I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purché siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.

Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.

I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.

I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario straordinario.

Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.

Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma dell'art. 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'art. 5-*septies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione, fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato.

Art. 85 *(Norma finanziaria).* — Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82.

I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.

Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.

Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonché per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219:

«Art. 9 *(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione).* — Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora la unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 3, lettera *n)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile della unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera *b)*, alla superficie utile abitabile, dell'unità immobiliare distrutta o da demolire, fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita al centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera *a)* del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a)* del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono entro il 31 dicembre 1982, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario, indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo art. 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente art. 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito».

— Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, reca: «Trasferimento ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazioni, delle opere realizzate nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219».

— Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concerne: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse».

— Per il testo del D.P.R. 7 agosto 1997, v. nelle note all'art. 1.

— Il testo del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici):

«1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.00 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

— Per il testo del comma 4 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, v. nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18:

«Art. 30 *(Occupazioni senza titolo).* — Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 33, dispone, con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.

3. A tal fine l'ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo.

4. L'occupante senza titolo è tenuto al pagamento del canone di locazione, relativo al periodo dell'occupazione, corrispondente alla sua condizione reddituale annua, nonché al pagamento degli eventuali danni arrecati all'alloggio occupato, accertati dall'ente proprietario».

— La legge regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19, concerne: «Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Nota all'art. 6:

— La legge 24 dicembre 1993, n. 560, concerne: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Note all'art. 7:

— Per il titolo della legge n. 144/1999, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981, v. nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili».

Note all'art. 8:

— Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981, v. nelle note all'art. 3.

— L'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è il seguente:

«Art. 22 *(Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).* — 1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni con termini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati *a), b)* e *c)* del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.

5-*bis.* Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del decreto-legge 13 marzo 1987, n. 79, del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 155, del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 243, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 354, del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415, del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, e del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'art. 12, legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della

medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciacuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondetemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'art. 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

9-*bis*. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi».

— Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, concerne: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania».

— Per il testo del comma 4 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 31-*bis*, comma 1, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario».

— Per il testo del comma 6, lettera *e)*, ultima parte, dell'art. 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica - stralcio):

«Art. 13. — Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), è il seguente:

«Art. 20. — L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso.

La commissione di cui all'art. 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247».

Note all'art. 11:

— Per il comma 5 dell'art. 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, v. nelle note alle premesse.

— Il comma 1, lettera *l)*, dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono diposti i seguenti finanziamenti:

a)- i) (Omissis);

l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti».

99G0429

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1999, n. **355.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'articolo 47;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 30 settembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. — *1.* I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.

2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.

3. È fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24
Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione n. 33/99/E delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 20 settembre 1999.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, nella sua formulazione originaria:

«Art. 47. — I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

Il certificato deve recare l'indicazione dell'anno in cui sono state eseguite le vaccinazioni e, nel caso della vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato.

I certificati di vaccinazione devono essere conservati nel fascicolo personale dell'alunno ed è compito del medico scolastico di controllarne la validità».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*)».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 1518/1967, nella sua formazione originaria, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».

— Si riporta il testo dell'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 117 *(Interventi d'urgenza)*. — 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1».

99G0427

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 1999, n. **356.**

Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE ARICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996, concernente la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica e successive modifiche;

Considerata la necessità di aggiornare il decreto ministeriale 27 marzo 1996 succitato, alla luce delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;

Udito il parere n. 58/98 espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 1998 dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il «colpo di fuoco batterico» (*Erwinia amylovora*);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 52/99 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7748 del 24 agosto 1999;

Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni reso nella seduta del 27 maggio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni sistematiche

1. I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier, Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia, Eriobotrya*, *Malus, Mespillus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus e Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.

2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.

5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

2. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Art. 4.

Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.

2. In caso di vivai, il Servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.

3. Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 5.

Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km^2 (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.

2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Art. 6.

Trattamento del focolaio

1. Il Servizio fitosanitario regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.

2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti

sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti alla eradicazione.

Art. 7.

Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

3. In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.

Art. 8.

Movimentazione alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.

2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Art. 9.

Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.

2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.

3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Art. 10.

Indagine epidemiologica

1. Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.

2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonché due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.

3. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.

4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.

Art. 11.

Detenzione di colture

1. È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.

2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Art. 12.

Deroghe

1. Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Art. 13.

Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute più come «zone protette», ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Art. 14.

Contributi per l'estirpazione

1. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Art. 15.

Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 265

ALLEGATO I

MATERIALI E METODI

1. ISOLAMENTO ED IDENTIFICAZIONE.

1.1. *Prelievo dei tessuti infetti dal materiale sintomatico.*

Nel corso della stagione vegetativa il materiale sintomatico può consistere in fiori, frutti, foglie, germogli, branche e tronchi, in presenza od in assenza di essudato. In presenza di essudato, prelevarne con ansa qualche gocciola e sospenderlo in 3 ml di acqua distillata sterile fino ad ottenere una sospensione leggermente opalescente. In assenza di essudato, si trova il limite delle lesioni e si asportano con bisturi sterile 5 pezzetti di corteccia al bordo dei tessuti infetti, dopo aver asportato gli strati superficiali suberificati. Si preferiscano aree umide ed isole arrossate su branche e tronchi, aloni idropici su fiori e frutti.

1.2. *Isolamento.*

Macerare 5 pezzetti di tessuto (isodiametrici, di circa 3 mm) in acqua distillata sterile in mortaio, dapprima in 0,1 ml e poi dopo aggiunta di 0,4 ml. Preparare una diluizione decimale in acqua distillata sterile (1:9; v:v) della sospensione dei pezzetti o delle gocce di essudato. Inseminare le sospensioni concentrate e le loro diluizioni decimali su piastre di agar nutritivo al saccarosio (ANS) e mettere le piastre ad incubare in aerobiosi a 27 °C. Dopo 48 ore individuare le colonie biancastre, aventi 3-5 mm di diametro, elevate a forma di cupola, lucenti e di aspetto mucoso. Siffatte colonie diconsi comunemente levaniformi. Purificare le colonie levaniformi su piastre di ANS con almeno due trapianti successivi di colonia singola a morfologia tipica. Ottenere da ogni isolamento almeno 5 colture pure.

Conservare le colture pure a –80 °C in brodo nutritivo-glicerina (15%) od a 4 °C liofilizzate.

1.3. *Identificazione.*

Sottoporre le colture pure ai saggi: presenza di ossidasi, produzione di pigmento fluorescente, ipersensibilità su foglie di tabacco, patogenicità su pere ed agglutinazione su vetrino con antisiero specifico per *Erwinia amylovora*.

Le colture a colonie levaniformi, ossidasi negative, non producenti pigmento fluorescente, causanti ipersensibilità su tabacco, marciume ed essudato su pere ed agglutinate dall'antisiero specifico possono essere identificate provvisoriamente come *Erwinia amylovora*. L'identificazione provvisoria è necessaria e sufficiente per la definizione di una zona contaminata.

1.4. *Conferma della identificazione.*

Chiunque identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio isolato da materiale vegetale deve inviare la coltura pura ad uno dei seguenti centri diagnostici nazionali per la conferma della identificazione.

Istituto di patologia vegetale - Laboratorio di fitobatteriologia
Via Filippo Re, 8 - 40126 BOLOGNA

Istituto di patologia vegetale
Via Valdisavoia, 5 - 95123 CATANIA

Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie
Via Amendola, 165/A - 70126 BARI

Per la spedizione ogni coltura pura, fresca o liofilizzata, deve essere imballata entro un incavo di pannello di polistirolo di adeguato spessore, pressato ai lati da due pezzi di cartone incollati tra loro lungo i bordi mediante nastro adesivo. La coltura pura imballata deve essere messa in sacchetto di polietilene sigillato e spedito con urgenza entro busta foderata. Una spedizione può comprendere più colture. Il centro diagnostico deve essere informato della spedizione con almeno tre giorni di anticipo.

Il direttore dell'istituto, cui afferisce il centro diagnostico, comunica per iscritto agli interessati l'esito dei saggi di conferma entro 14 giorni dal ricevimento delle colture pure. La risposta può essere ritardata di 7 giorni in caso di contaminazione delle colture.

Presso i centri diagnostici la identificazione è confermata mediante saggi comparativi dei profili elettroforetici delle proteine cellulari totali o dei profili degli esteri metilici dei grassi cellulari totali o per la presenza di peculiari sequenze nucleotidiche mediante loro ampliflicazione con reazione a catena della polimerasi conformemente alle tecniche più aggiornate ed affidabili indicate dalla letteratura specialistica.

1.5. *Standard di riferimento.*

Ogni saggio morfologico, fisiologico, patogenetico, immunologico e molecolare di identificazione deve essere fatto in presenza di appropriati controlli positivi e negativi, rappresentati da colture pure o loro estratti.

I protocolli della tecnica di isolamento e dei saggi di identificazione sono oggetto di corsi di addestramento a numero chiuso presso i centri diagnostici, che provvedono a predisporre, conservare ed inviare su richiesta gli standard di riferimento.

Le spese per la partecipazione ai corsi di addestramento e per l'acquisizione degli standard di riferimento sono a carico degli interessati.

2. FORMULARIO E PROTOCOLLI.

2.1. *Agar-acqua.*

Ha la seguente composizione: Agar 0,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

2.2. *YDC-agar.*

Ha la seguente composizione: Estratto di lievito, 1 g; Glucosio, 2 g; Carbonato di calcio (Polvere finissima; Merck 2063), 2 g; Agar 1,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti. Agitare bene per tenere in sospensione il carbonato di calcio prima di farla solidificare a becco di clarino in tubo.

2.3. *Colture batteriche.*

Le colture pure dei batteri isolati e le colture di riferimento possono essere coltivate ordinariamente su strisci di YDC-agar in tubo incubate a 25-27 °C e conservate temporaneamente a temperature ambiente o più a lungo a 4 °C. Su YDC agar *Erwinia amylovora* ha buona crescita già dopo 24 ore. Per il saggio presenza di ossidasi si allevino le colture su strisci di KB agar (vedi produzione di pigmento fluorescente).

2.4. *Agar nutritivo al saccarosio (ANS).*

Aggiungere 50 g di saccarosio ad ogni litro di agar CM3 (Oxoid) e sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti; alternativamente preparare il substrato aggiungendo 8 g di Bacto-Nutrient Broth (Difco; Cat. 0003-17-8), 50 g di saccarosio e 15 g di Agar ad 1 lt di acqua distillata. Dopo aver sciolto l'agar a 100 °C, regolare a pH 7 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Pseudomonas fluorescens*.

Erwinia amylovora e Pseudomonas syringae pv. *syringae* producono su ANS colonie levaniformi.

2.5. *Presenza di ossidasi.*

Preparare 10 ml di soluzione 1% di tetrametil-p-fenilendiammonio cloruro (es. Merck 821102) (TMFD) in acqua distillata entro un tubo accuratamente pulito. Ritagliare pezzetti (circa 3 × 3 cm) di carta Whatman n. 1 pulita e riporli entro una capsula petri sterile. Dopo aver posto un pezzetto di carta su una superficie di vetro pulita sterile, depositare al centro del pezzetto una goccia della soluzione di TMFD. Mentre la soluzione sta diffondendo radialmente e la carta è ben impregnata, spalmare al centro della area umida una ansata della coltura pura da identificare, avente 18-24 ore di età. Usare una ansa di platino. In presenza di ossidasi, entro 10 secondi compare una macchia porpora violacea scura nell'areola dove è stata deposta la massa batterica. Si ha reazione debolmente positiva quando la macchia compare dopo 10-30 secondi. Se non compare macchia entro 30 secondi, la reazione è negativa.

Controllo negativo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo positivo: *Pseudomonas fluorescens*.

2.6. *Produzione di pigmento fluorescente.*

Si saggia sull'agar nutritivo B di King, Ward e Raney (KB agar) avente la seguente composizione: Proteose Peptone (Difco, Cat. 0122-17-4), 20 g; Glicerina 10 g; K_2HPO_4, 1,5 g; $MgSO_4.7H_2O$, 1,5 g; Agar 15 g; Acqua distillata, 1 litro.

Dopo aver sciolto l'agar a 100 °C, regolare a pH 7,2 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Attorno alle colonie delle pseudomonadi fluorescenti cresciute su questo substrato si ha diffusione radiale di pigmenti gialli o verdi o bruni che a luce ultravioletta hanno fluorescenza verde o bleu. L'alone fluorescente è visibile spesso anche alla luce normale di laboratorio. Si tenga presente che certi isolati di *Pseudomonas syringae* non producono pigmento fluorescente su KB agar o lo producono con ritardo e la loro reazione può essere interpretata come negativa.

La presenza di aloni fluorescenti deve essere osservata dopo almeno 3 giorni di incubazione a 27 °C.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Xanthomonas campestris* pv. *pruni*.

2.7. *Patogenicità su pera.*

Si usino pere immature di cv. Passa Crassana o Conference da 1-2 settimane dopo la caduta dei petali fino a 2-3 settimane prima della maturità fisiologica. Le piccole pere verdi (maggior diametro di 2-3 cm) possono essere raccolte, immerse in soluzione di ipoclorito sodico per 5 minuti, sciacquate in acqua distillata sterile, asciugate con carta bibula sterile e conservate in frigorifero a 4 °C entro contenitori chiusi per parecchi mesi (non oltre gennaio dell'anno successivo). Durante questo periodo esse tendono a maturare gradualmente e divengono man mano meno idonee al saggio. Possono esser usate anche pere delle stesse cultivar conservate nei frigoriferi industriali. Per il saggio si usino perine intere immature oppure fette trasversali tagliate, capsule Petri aventi sul fondo carta bibula immersa in 2-3 mm di acqua distillata. Le perine siano deposte sulla cavità di piccole capsule Petri già predisposte sulla carta bibula in modo che il frutticino non sia a contatto con l'acqua. Le fette di pera, aventi spessore di circa 1 cm, vanno adagiate su uno strato di agar acqua sterile solidificato al fondo di capsule Petri di adeguate dimensioni. La conservazione entro queste capsule Petri assicura alle perine (od alle fette) una adeguata camera umida post-inoculazione.

Per l'inoculazione si conficchi per 3-4 mm la punta di un ago attraverso una goccia di 10 µl di sospensione batterica (concentrazione 10^8 batteri/ml) entro i tessuti della perina (o della fetta). Su ogni perina (o fetta) possono aversi 4 punti di inoculazione per isolato. Dopo l'inoculazione le capsule Petri siano conservate a 27 °C entro sacchetti di polietilene chiusi. In presenza di *Erwinia amylovora* si può osservare sulle perine (o sulle fette) dopo 3-5 giorni la presenza di gocciole lattiginose di essudato. Una perina inoculata con *Erwinia amylovora* tende a marcire per intero entro una settimana. L'area di perina che *Erwinia amylovora* riesce ad infettare a seguito di inoculazione sperimentale è tanto più grande quanto più giovane è il frutto; di conseguenza le lesioni tendono ad essere circoscritte man mano si avvicina la maturità di raccolta.

Gli isolati di *Pseudomonas syringae* causano entro 1-7 giorni sulle perine (o sulle fette) aree imbrunite di aspetto secco attorno al foro d'inoculazione, senza alcuna produzione di essudato. Per gli isolati di piante ospiti diverse da biancospino e pero è opportuno ripetere a dose doppia le prove di patogenicità su perine o fette di pera, nei casi in cui la prima inoculazione non causa alcun sintomo riferibile ad *Erwinia amylovora*.

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (Ceppo padano).

Controllo negativo I: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo II: Acqua distillata.

2.8. *Antisiero.*

Si usi un antisiero od anticorpi monoclonali preparati usando come antigene una coltura pura o molecola purificata di *Erwinia amylovora*, messi a punto per la reazione di agglutinazione, di cui sia stata saggiata la specificità con un congruo numero di batteri saprofiti associati a pomacee.

Antisiero o anticorpi monoclonali possono essere richiesti ai centri diagnostici od acquistati in commercio da ditte specializzate.

L'antisiero e gli anticorpi monoclonali devono essere conservati ed usati secondo le indicazioni dei centri diagnostici o delle ditte produttrici.

2.9. *Agglutinazione su vetrino.*

Si usino vetrini portaoggetto per microscopia, trasparenti, puliti, ma non troppo sgrassati per evitare che le gocce d'acqua depositate sopra si espandano troppo e creino un film troppo sottile.

Depositare separatamente su uno stesso vetrino una goccia di antisiero specifico diluito circa da 1:20 a 1:30 (v:v) con soluzione fisiologica (0,85 g di NaCI in 100 ml di acqua distillata) ed una goccia di sospensione densa di cellule del batterio da identificare. La sospensione deve essere lattiginosa, ben visibile ad occhio nudo, ed avere una concentrazione dell'ordine di 10^{10} batteri/ml. Mescolare delicatamente con ansa sterile le due gocce e poi imprimere al vetrino un movimento di oscillazione. In caso di agglutinazione, si nota la formazione di flocculi biancastri entro 1-2 minuti.

Se la flocculazione è immediata, i flocculi sono vistosi e grossolani. Se la flocculazione è ritardata (dopo circa 30 secondi), i flocculi sono piccoli e minuti, osservabili facendo scorrere a film lungo il vetrino la mistura di reazione.

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (ceppo padano).

2.10. *Ipersensibilità su foglie di tabacco o baccelli verdi di fagiolo.*

Il saggio si effettua su foglie adulte di piante di tabacco (*Nicotiana tabacum* L.), preferibilmente delle cultivar Samsun o White Burley.

Si prepari in acqua distillata sterile in provetta di vetro una sospensione di coltura pura, avente concentrazione dell'ordine di 10^8 batteri/ml. La coltura deve essere ben cresciuta ed avere 24h di età. Questa concentrazione è riconoscibile con buona approssimazione allorché osservando controluce si nota che la torbidità è uniforme ed intensa e che, agitando la provetta, i vortici generati dalle cellule sospese sono facilmente distinguibili; i vortici non sono più osservabili quando la concentrazione è di 10^7 batteri/ml o di 10^9 batteri/ml.

Al mattino, con siringa da 1 ml ed ago sottile (numeri da 16 a 20) si infiltri la sospensione appena preparata in zona circoscritta di una area internervale di foglia; più colture possono essere infiltrate in altrettante aree internervali di una stessa foglia. L'area internervale infiltrata deve essere marcata con appropriata etichetta autoadesiva al bordo della foglia.

Durante l'infiltrazione è opportuno disporre sotto alle foglie ed attorno alla pianta fogli di materiale assorbente (es. carta bibula, giornali pluristratificati) in modo da raccogliere eventuali gocce disperse.

Dopo l'infiltrazione, asciugata la superficie della foglia da eventuali gocce residue di sospensione batterica con pezzetti di carta bibula, le piante siano conservate a temperatura di 22-28 °C con alternanza di ore di luce (da 8 a 14) e di buio.

In caso di ipersensibilità, già dopo 24 ore si osserva che la intera zona internervale infiltrata con la coltura pura è collassata ed imbrunita. Questa risposta è comunemente indicata come necrosi ipersensibile confluente. Nei giorni successivi la zona ipersensibile dissecca ulteriormente ed assume consistenza papiracea.

Erwinia amylovora e *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (od altre patovar), ma non i batteri saprofiti, causano necrosi confluente ipersensibile.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: Acqua distillata.

2.11. *Distruzione dei materiali infetti o contaminati.*

I campioni di piante infette, le piante o le foglie di tabacco, le perine o le fette di pera usati per gli isolamenti e l'identificazione, tutti i materiali assorbenti contaminati e qualsiasi altro oggetto venuto in contatto con i germi di *Erwinia amylovora* devono essere raccolti in sacchetti autoclavabili e sterilizzati in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

ALLEGATO II

1. RETE NAZIONALE DI MONITORAGGIO.

Deve essere approntata secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 4 agosto 1991, integrate da quelle del presente allegato.

La rete nazionale si compone di tre reti interregionali continentali (settentrionale, tirrenica e adriatica) e di due reti insulari (Sardegna e Sicilia). La rete interregionale settentrionale è composta dalle reti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La rete interregionale tirrenica è composta dalle reti delle regioni: Calabria, Campania, Lazio, Toscana ed Umbria. La rete interregionale adriatica è composta dalle reti delle regioni Abruzzo, Lucania, Molise e Puglia.

2. RETI REGIONALI DI MONITORAGGIO.

Ogni rete regionale è costituita da punti e linee, è gestita dal servizio fitosanitario regionale e si avvale di un centro diagnostico.

2.1. *Punti di monitoraggio.*

Sono piante ospite di *Erwinia amylovora*, singole od a gruppi, distanti tra loro circa km 5. Devono essere disposte preferibilmente lungo vie di comunicazione ed essere facilmente identificabili da un ispettore in auto. Ogni punto ha una propria scheda su cui sono annotati coordinate geografiche, punti di riferimento, fotografie, strade di accesso e risultati delle ispezioni.

2.2. *Linee di monitoraggio.*

Sono costituite da piante ospite di *Erwinia amylovora* distribuite continue od a breve interdistanza su lunghi tratti di strade, autostrade, corsi d'acqua e linee ferroviarie. Ogni linea ha una propria scheda come i punti.

2.3. *Ispettori.*

Sono membri del servizio fitosanitario regionale o persone da esso autorizzate a compiere le ispezioni dei punti e delle linee.

2.4. *Ispezioni.*

Sono fatte in auto lungo itinerari prestabiliti secondo la distribuzione dei punti e delle linee di monitoraggio nel territorio. Ogni punto o linea è ispezionato due volte all'anno, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre.

2.5. *Centri diagnostici.*

Ogni rete regionale ha un centro diagnostico cui gli ispettori inviano i campioni sospetti. I centri effettuano l'analisi batteriologica dei campioni, comprendente l'isolamento di *Erwinia amylovora* e la sua identificazione provvisoria per la costituzione delle zone contaminate.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— La legge 18 giugno 1931, n. 987 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1931, n. 194 - reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

— Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1933, n. 295 - concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

— Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1938, n. 40 - reca modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'ese-

cuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

— La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

— Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 - reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

— Il D.M. 31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 - riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

— Il D.M. 27 marzo 1996 recante: «Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della lora emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella «*Gazzetta Ufficiale*».

Nota agli articoli 12 e 13:

— La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Nota all'art. 15:

— Il D.M. 27 marzo 1996 recante: «Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.

99G0428

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1999.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione religiosa buddhista denominata «F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana», in Pomaia - S. Luce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della fondazione religiosa buddhista denominata «F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana», con sede in Pomaia - S. Luce (Pisa), chiede il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo, costituito con atto pubblico in data 12 dicembre 1995, n. 71471 di repertorio, per notaio Alfiero Fontana e l'approvazione dello statuto recepito in atto pubblico in data 16 ottobre 1998, n. 29318 di repertorio per notaio Gaetano D'Abramo;

Visto lo statuto dell'ente;

Accertato che il patrimonio è costituito da beni immobili e dalla somma di circa L. 110.000.000;

Visti l'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e l'art. 10 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *l)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la personalità giuridica della fondazione religiosa buddhista denominata «F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana», con sede in Pomaia - S. Luce (Pisa);

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, di cui all'atto pubblico 16 ottobre 1998, repertorio n. 29318, a rogito notaio Gaetano D'Abramo composto di sedici articoli, che sarà vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 351

99A8658

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 settembre 1999.

Assegnazione di ulteriori posti per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria per l'anno accademico 1999/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, secondo comma;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'art. 6, terzo comma;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1997, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 27 luglio 1999, con il quale è stata determinata per l'anno accademico 1999/2000 la programmazione del numero degli studenti da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario di area sanitaria, tenuto conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità regionali;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visti i propri decreti 28 luglio 1999 e 5 agosto 1999, con i quali sono stati ripartiti tra le università i posti di cui alla predetta programmazione;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti in data 28 luglio 1999 e 5 agosto 1999 con un'ulteriore assegnazione di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, a seguito di ulteriori richieste da parte delle università;

Considerato che per alcune tipologie di diploma universitario non sono stati assegnati tutti i posti previsti nel decreto interministeriale 27 luglio 1999 di programmazione nazionale e, pertanto, i suddetti posti possono essere ancora ripartiti;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1999/2000 i posti assegnati con decreto ministeriale 28 luglio 1999 all'Università di Cagliari per il diploma universitario di dietista, non attivato, devono ritenersi non assegnati.

Art. 2.

Per l'anno accademico 1999/2000 il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, già assegnati con decreti ministeriali 28 luglio 1999 e 5 agosto 1999, viene integrato, come segue, da un'ulteriore disponibilità di posti, il cui finanziamento, in mancanza di convenzioni con gli enti locali, è a totale carico del bilancio universitario:

Dietista:

Università Campus bio-medico - Roma: n. 7 posti;

Università di Modena: n. 6 posti;

Università di Siena: n. 2 posti.

Igienista dentale - Università di Cagliari: n. 10 posti.

Logopedista:

Università di Ferrara: n. 10 posti;

Università di Modena: n. 5 posti;

Università di Parma: n. 5 posti;

Università di Siena: n. 5 posti.

Ostetrica/o - Università di Cagliari: n. 8 posti.

Tecnico audiometrista:

Università di Ferrara: n. 5 posti;

Università di Modena: n. 5 posti;

Università di Parma: n. 5 posti.

Infermiere - Università di Torino: n. 10 posti.

Tecnico sanitario radiologia medica:

Università di Cagliari: n. 20 posti;

Università «La Sapienza» di Roma: n. 15 posti.

Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva - Università «La Sapienza» di Roma: n. 20 posti.

Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Università di Messina: n. 10 posti.

Art. 3.

Per i corsi di nuova attivazione gli Atenei sono autorizzati a bandire ed espletare il concorso di ammissione entro e non oltre quarantacinque giorni dal presente decreto.

Roma, 23 settembre 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A8620

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 1999.

Arresto temporaneo dell'attività di pesca nel mare Adriatico in conseguenza degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, concernente la pesca dei piccoli pelagici;

Visto il quinto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2468/98 del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico;

Considerata che le operazioni di bonifica conseguenti alle operazioni belliche di cui al citato decreto-legge n. 154/1999 sono tuttora in corso;

Ritenuto necessario, per raggiungere condizioni di sicurezza tali da consentire un idoneo svolgimento dell'attività di pesca, prorogare al 31 agosto 1999 l'arresto temporaneo delle navi abilitate all'esercizio di attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante;

Ritenuto opportuno demandare alle commissioni consultive locali per la pesca marittima l'individuazione della facoltatività/obbligatorietà in connessione al diverso grado di rischio afferente alle zone di competenza territoriale dei compartimenti marittimi dell'Adriatico;

Ritenuto opportuno determinare le modalità attuative della misura onde assicurare la sua tempestiva e sollecita applicazione non appena sia emanato il provvedimento legislativo che proroga la misura stessa;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 21 luglio 1999, hanno reso all'unanimità parere favorevole alla proroga del fermo temporaneo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel periodo compreso tra il 16 luglio 1999 ed il 31 agosto 1999, di seguito denominato «periodo», l'arresto temporaneo delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio di attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante, ed iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nonché negli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del Compartimento di Gallipoli, indicato secondo le modalità fissate per l'intero compartimento marittimo di pertinenza, da ciascuna commissione consultiva locale per la pesca marittima, in seguito denominata «Commissione», viene attuato in base ai criteri del presente decreto. L'arresto temporaneo si applica anche alle unità iscritte in altri porti del compartimento di Gallipoli, diversi da quelli citati, purché i titolari di dette unità siano residenti, alla data del 16 luglio 1999, nei comuni di Castro, Tricase o Santa Maria di Leuca e svolgano con le stesse unità attività di pesca a strascico e/o volante in Adriatico.

2. All'armatore o società di armamento, che effettua l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, è corrisposto il premio definito secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Ai marittimi imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo è corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

4. All'armatore o società di armamento sono altresì corrisposti gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato, ai fini del successivo versamento da parte del medesimo armatore ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.

Art. 2.

1. Le navi di cui all'art. 1, comma 1, previa esplita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione possono essere autorizzate, per tutto il periodo di interruzione, ad esercitare la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento di iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico e/o volante, previo sbarco delle attrezzature.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia ai benefici di cui al presente decreto.

Art. 3.

1. Il capo del compartimento marittimo con propria ordinanza determina, in conformità alla delibera della commissione, la facoltatività o l'obbligatorietà del regime di arresto temporaneo di cui all'art. 1, comma 1.

2. Il regime di arresto temporaneo di cui al presente decreto non può essere esteso alle navi da pesca di cui

all'art. 4 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, se iscritte in compartimenti o uffici marittimi diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1.

3. Le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e mediterranea, operanti in zone di pesca del Tirreno e dello Ionio alla data del 16 luglio 1999, ancorché iscritte in compartimenti marittimi dell'Adriatico, non possono essere obbligate al rientro nel porto di iscrizione per l'effettuazione dell'arresto temporaneo anche nel caso in cui è stato disposto il regime obbligatorio dello stesso.

4. Le imbarcazioni di cui al comma 3, durante il periodo, possono rientrare nel porto di iscrizione ed effettuare l'arresto temporaneo nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto. Il calcolo dei premi e degli indennizzi decorre dal giorno di consegna dei documenti di bordo.

Art. 4.

1. Nelle acque prospicienti i compartimenti marittimi per il quali è stabilita l'obbligatorietà dell'arresto temporaneo non è consentita alcuna attività di pesca da parte di navi provenienti da altri compartimenti marittimi.

Art. 5.

1. Il premio di arresto temporaneo è corrisposto a condizione che l'armatore o la società di armamento:

a) abbia dimostrato l'adesione all'arresto temporaneo con la consegna all'ufficio marittimo d'iscrizione o del porto di dislocazione, dei documenti di bordo della nave;

b) risulti, alla data di consegna dei documenti di bordo, iscritta nei registri delle imprese di pesca.

2. Il premio di arresto temporaneo è corrisposto, inoltre; a condizione che la nave da pesca, alla data di consegna dei documenti di bordo, risulti:

a) iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

b) abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con documento autorizzativo (licenza o attestazione provvisoria) in corso di validità.

3. Gli uffici marittimi comunicano al capo del compartimento marittimo di iscrizione gli estremi identificativi delle navi per le quali hanno ricevuto in deposito i documenti di bordo.

4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo la nave non può essere trasferita in altro porto salvo nel caso di cui al successivo art. 6, comma 2.

Art. 6.

1. Durante il periodo di cui all'art. 1, comma 1, è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma la nave può, durante il periodo di cui all'art. 1, comma 1, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si è iniziato l'arresto.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

4. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente al periodo di cui all'art. 1, comma 1, e che permane in stato di disarmo anche per una sola frazione del periodo stesso, non è ammessa ai benefici di cui al presente decreto.

Art. 7.

1. Al fine di conseguire l'erogazione delle somme spettanti, l'armatore o società armatrice ed i membri dell'equipaggio presentano alla capitaneria di porto competente, entro quindici giorni dalla consegna dei documenti di bordo, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, redatta secondo gli schemi allegati.

2. L'armatore, la società armatrice e i marittimi che abbiano già effettuato l'arresto di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1999 sono comunque tenuti alla ripresentazione della domanda relativamente al periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999.

3. Le domande presentate oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dichiarate irricevibili.

4. I membri dell'equipaggio presentano la domanda di cui al comma 1:

a) personalmente, ovvero,

b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, ovvero;

c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato, con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, redatto secondo lo schema in allegato. In tal caso, l'amministrazione provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna associazione sindacale.

Art. 8.

1. Conformemente all'allegato III al regolamento CE 2468/98, il premio giornaliero spettante all'armatore è calcolato secondo le modalità e i parametri indicati dalla tabella 3 per le navi di lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri, e dalla tabella 4 per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24

metri. La stazza di riferimento per il calcolo del premio è quella risultante alla data di consegna dei documenti di bordo.

2. Il totale dei giorni di arresto per i quali è corrisposto il premio di cui al comma 1 è pari al numero dei giorni consecutivi compresi tra la data di consegna dei documenti di bordo, comunque non antecedente il 16 luglio 1999, e la data di ritiro dei documenti stessi, comunque non successiva al 31 agosto 1999.

3. Il premio di arresto relativo al periodo di cui all'art. 1, comma 1, non è cumulabile con indennità ed analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

1. A ciascun marittimo risultante dal ruolino d'equipaggio regolarmente imbarcato alla data del 16 luglio 1999 sulla nave in arresto temporaneo, è corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione al totale dei giorni d'arresto computato ai sensi del precedente art. 8, comma 2. Il minimo monetario garantito è corrisposto anche all'armatore qualora lo stesso risulti imbarcato.

2. In caso di sbarco, durante il periodo di arresto temporaneo, di uno dei marittimi risultanti imbarcati alla data di cui al precedente comma, il minimo monetario è corrisposto fino alla data dello sbarco.

3. Al marittimo sbarcato per cause di forza maggiore, che si imbarca nuovamente sulla medesima unità durante il periodo di arresto, il minimo monetario garantito è corrisposto per i giorni effettivi in cui risulta imbarcato durante il periodo medesimo.

4. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di cui al comma 1, per malattia o infortunio, per la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni di cui al contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 10.

1. Le indennità previste dal presente decreto non sono corrisposte agli armatori e ai marittimi delle navi che, nel periodo di cui al precedente art. 1, siano comunque obbligate al fermo dell'attività di pesca in forza di altra normativa vigente o, in caso di navi abilitate alla draga idraulica, in forza di norme consortili.

Art. 11.

1. Per l'arresto temporaneo di cui al presente decreto è riconosciuto all'armatore o alla società di armamento il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

2. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di legge previsti per i versamenti degli oneri di cui al comma 1 ai pertinenti istituti assistenziali e previdenziali, a presentare un documento attestante l'avvenuto versamento, in relazione al periodo di arresto temporaneo, per i marittimi imbarcati.

3. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 2, il capo del compartimento marittimo d'iscrizione procede, ai sensi della normativa vigente, al recupero delle somme erogate a titolo di premio di arresto temporaneo e/o di indennità all'armatore.

Art. 12.

1. A conclusione della fase istruttoria del procedimento il capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave emette i provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione delle somme spettanti all'armatore ed a ciascun marittimo imbarcato e li trasmette al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, che provvederà a disporre l'erogazione per il tramite del Ministero del tesoro - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emessi dal capo del compartimento marittimo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo.

Art. 13.

1. Sul premio di arresto temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 1 è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta d'acconto di cui al comma 1 non si applica alle somme corrisposte ai membri dell'equipaggio.

3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato ....» Ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 259

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via....................................... codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p .... n. .... di matricola del R.N.M.G. di ...., di .... t.s.l. (o di .... GT), con apparato propulsore di .... HP, chiede la corresponsione del premio di arresto temporaneo e a tal fine dichiara di aver effettuato l'arresto stesso previsto per il periodo compreso dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999 con deposito dei documenti di bordo della nave suindicata in data .... presso l'ufficio marittimo di ....

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997:

a) di possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale concernente le modalità attuative di arresto temporaneo dell'attività di pesca;

b) di impegnarsi a versare, alle scadenze previste per legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

Chiede, inoltre, il rimborso di lire .... relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i seguenti membri dell'equipaggio:

a) .... ;

b) .... ;

c) .... ,

nella misura di lire ....per *a)*; di lire .... per *b)*; di lire................................ per *c)*.

Lì, ...

Firma

....

Visto, si attesta che i documenti di bordo relativi al motopeschereccio suindicato sono stati depositati in data .... e che i marittimi suindicati risultano dal ruolino d'equipaggio regolarmente imbarcati.

Lì, ...

Timbro e firma dell'autorità marittima (dell'ufficio d'iscrizione e/o di dislocazione)

....

ALLEGATO *B* (*)

Alla Capitaneria di porto di ....

Il sottoscritto .... imbarcato durante il periodo arresto temporaneo dell'attività di pesca sul M/P .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... chiede la corresponsione del minimo monetario garantito dovuto in relazione al periodo di arresto temporaneo previsto per il periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999.

Il sottoscritto si riserva di produrre, entro cinque giorni dalla scadenza del fermo, la dichiarazione concernente i propri dati anagrafici, le modalità di accreditamento delle somme nonché l'importo relativo al minimo monetario garantito relativo alle giornate effettive di fermo.

Lì, ...

Firma/e

....

....

....

(*) Nel caso in cui il marittimo abbia rilasciato mandato di assistenza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta della quota sindacale, dovrà essere compilato ed allegato alla domanda il modello in allegato *C* al presente decreto. Il modello C può essere presentato anche successivamente ossia in fase di completamento della domanda.

ALLEGATO *C*

Mandato di assistenza e rappresentanza.

Il sottoscritto .... , imbarcato durante il periodo di arresto temporaneo dell'attività di pesca sul M/P .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di ...., delega il patronato .... a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alla misura di arresto temporaneo dell'interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro «trattamento» per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto .... autorizza la Capitaneria di porto di .... ad effettuare — sulla somma spettante a titolo di minimo monetario garantito in base alla domanda di corresponsione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca — la trattenuta di lire .... a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale .... Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, consente il loro «trattamento» per le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Data ....

Firma ....

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato

....

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale

....

99A8621

DECRETO 4 ottobre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli concernenti la protezione transitoria a livello nazionale accordata alle modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE numero 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della

denominazione di origine protetta «prosciutto di Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione entrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1998 con il quale l'«Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «prosciutto di Modena»;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1999 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «prosciutto di Modena» che cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche di coloro i quali intendano avvalersi della citata protezione transitoria a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualità», con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 sulla protezione a titolo transitorio e a livello nazionale delle modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «prosciutto di Modena» accordata con decreto ministeriale 12 maggio 1999.

Le disposizioni, le condizioni e i requisiti previsti dal predetto decreto ministeriale 12 maggio 1999 e dal decreto ministeriale 30 novembre 1998, con il quale l'«Istituto Parma Qualità» è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine «prosciutto di Modena», si applicano, in quanto compatibili, al presente decreto che costituisce loro integrazione.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione dagli organismi comunitari e non può protrarsi oltre la scadenza fissata nel citato decreto ministeriale 30 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8561

DECRETO 4 ottobre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 644, del 20 marzo 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata da parte del comitato promotore delle doc di oli di oliva di Lecce, con la quale il suddetto comitato ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;

Vista la comunicazione della regione Puglia che ha confermato la designazione della predetta società;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN n. 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che la «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.» in seguito denominato «Agroqualità», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21 già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 644 del 20 marzo 1998.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di cotrollo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Agroqualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8562

DECRETO 4 ottobre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione della regione Lombardia che ha individuato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino, 4;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che la «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro» in seguito denominato «Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Certiagro» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Certiagro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Certiagro» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiagro» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8563

DECRETO 4 ottobre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità» - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 2325, del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno l997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 148, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53, della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata da parte del comitato promotore DOP «Valli Trapanesi», con la quale il suddetto comitato ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;

Vista la documentazione inviata da Assolivo - Associazione produttori olivicoli Sicilia, con la quale la predetta associazione, che inizialmente aveva proposto altro organismo privato, ha aderito alla segnalazione del comitato promotore;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN n. 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che la «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.»

in seguito denominato «Agroqualità», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21 già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1998.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Agroqualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8564

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 1999.

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa «Casa Felice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1999 con il quale la società cooperativa «Casa Felice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (SA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Raffaella Liguoro ne è stata nominata commissario liquidatore;

Preso atto del ricorso pervenuto in data 12 luglio 1999 con il quale il presidente del sodalizio ha chiesto la sospensione dello scioglimento d'ufficio, producendo i bilanci d'esercizio relativi agli anni 1997 e 1998, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese di Salerno in data 31 maggio 1999;

Ritenuto che sono venuti a cadere i presupposti che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento dello scioglimento d'ufficio;

Ravvisata la necessità di provvedere all'annullamento del citato decreto ministeriale 15 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 15 giugno 1999, con il quale è stata sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, la società cooperativa «Casa Felice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita con atto a rogito notaio avv. Renato Tafuri di Cava dei Tirreni (Salerno), in data 23 maggio 1977, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 7 giugno 1977, è annullato.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella Liguoro, con studio in Salerno, via Sichelmanno n. 8, nominata commissario liquidatore della predetta società cooperativa, è revocata dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8659

DECRETO 7 ottobre 1999.

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998;

Visto l'art, 2 del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214 convertito nella legge 2 agosto 1999, n. 263;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.

Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Detta comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-*bis* della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 2.

Le iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.

Art. 3.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale verifica periodicamente l'attuazione delle finalità previste dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 attraverso l'attività di monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui è affidato il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per gli apprendisti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Il presente provvedimento entra in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale periodo le regioni definiranno le modalità della comunicazione di cui all'art. 1, che deve comunque contenere i dati del modello allegato.

Roma, 7 ottobre 1999

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO
al D.M. n. 359/I/99 del 7-10-1999

Alla ....
(le Regioni specificheranno l'indirizzo del destinatario di tale comunicazione)

COMUNICAZIONE DATI APPRENDISTA E TUTORE AZIENDALE

da presentare entro 30 gg. dall'assunzione dell'apprendista

Azienda

Ditta ______________________ C.F./P.IVA ______________

Località di lavoro ______________________ Provincia ________

Via ______________ tel ____________ fax ____________

Azienda Artigiana ☐ Settore di attività ______________________

Apprendista

Cognome ______________________ Nome ______________________

Cod. Fisc. ______________________ Sesso M ☐ F ☐

Cittadinanza ______________ Nato a ______________ il ________

Residenza/domicilio ______________________ Prov. ________

Via ______________________ n. ________ tel. ____________

Titolo di studio: ☐ Obbligo

☐ Qualifica (specificare) ______________________

☐ Diploma di scuola media superiore (specificare) ______________

☐ Diploma universitario o laurea (specificare) ______________

Data di assunzione ______________ CCNL applicato ______________

Liv. Inquadramento ______________ Qualifica da conseguire ______________

Attività svolta ______________________ (indicare la specifica attività svolta)

Durata del rapporto di lavoro in apprendistato (in mesi) ______________

☐ A tempo pieno

☐ A tempo parziale: n. ore ☐ settimanali ________

☐ mensili ________

☐ annue ________

Tutore

Cognome ______________________ Nome ______________

Cod. Fisc. ______________________ Titolare dell'impresa ☐

Esperienza lavorativa (in anni) ________ Liv. inquadramento ______________

Qualifica ______________

99A8686

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: «Cofinanziamento nazionale dell'obiettivo 5B del regolamento CEE n. 2081/93 per il programma degli interventi finanziari a gestione regionale FESR e FEOGA da effettuarsi nel 1999, per la rimodulazione finanziaria relativa al periodo 1994-1998 e per l'indicizzazione 1999 a fronte FESR, FEOGA e FSE». (Deliberazione n. 113/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, i regolamenti n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2085/1993, concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994 concernente «Determinazione delle procedure per la trasmissione alla Commissione UE dei programmi obiettivi 2 e 5b»;

Considerato che gli interventi per le piccole e medie imprese industriali non di competenza regionale, nonché gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo, sono oggetto di distinte delibere CIPE;

Viste le decisioni con le quali la Commissione europea ha approvato, i documenti unici di programmazione (DOCUP) per le regioni dell'obiettivo 5b, per il periodo 1994-1999, nonché le successive decisioni di rimodulazione dei piani finanziari;

Considerato che a seguito delle predette decisioni le risorse comunitarie ammontano a 1.160,437 Meuro per il periodo 1994-1999, a valere complessivamente sul FESR e sul FEOGA, sezione orientamento, e le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontano a 2.799,152 miliardi di lire, pari a 1.445,642 Meuro;

Considerato che i predetti importi, comunitari e nazionali, comprendono anche le risorse derivanti dall'indicizzazione per l'annualità 1999 FESR, FEOGA e FSE;

Considerato che a fronte della suddetta quota nazionale pubblica, con proprie delibere in data 3 dicembre 1997 ed 11 novembre 1998 è già stato assicurato un finanziamento di 2.330,556 miliardi di lire, di cui 1.644,395 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 686,161 miliardi di lire con disponibilità delle regioni, delle province autonome ed altri soggetti pubblici interessati;

Considerata, pertanto, la necessità di assicurare la restante quota nazionale pubblica di 468,596 miliardi di lire ricorrendo per un ammontare di 451,737 miliardi di lire alle disponibilità del predetto Fondo di rotazione e per 16,859 miliardi di lire alle disponibilità delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici interessati;

Considerato, altresì, che il finanziamento aggiuntivo di 451,737 miliardi di lire a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione è comprensivo delle intere quote per le regioni Marche ed Umbria e dell'indicizzazione 1999 a fronte del FESR, FEOGA e FSE;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 5/1141/R in data 27 maggio 1999;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FESR e dal FEOGA, sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo 5b, quali risultano dai documenti unici di programmazione approvati dalla Commissione europea, per il periodo 1994-1999, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico pari a 451,737 miliardi di lire (Meuro 233,303) a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, comprensivo dell'indicizzazione 1999 a fronte FESR, FEOGA e FSE.

La copertura finanziaria della complessiva quota nazionale pubblica pari a 2.799,152 miliardi di lire

(Meuro 1.445,642) — così come indicata nelle allegate tabelle che formano parte integrante della presente delibera — viene così assicurata:

1.644,395 miliardi di lire (Meuro 849,259) con risorse già assegnate a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con delibere 3 dicembre 1997 ed 11 novembre 1998, comprensive delle intere quote per le regioni Marche ed Umbria a partire dal 1997;

451,737 miliardi di lire (Meuro 233,303), con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione, comprensive anche delle intere quote per le regioni Marche ed Umbria e dell'indicizzazione 1999 a fronte FESR, FEOGA e FSE;

686,161 miliardi di lire (Meuro 354,373) con disponibilità delle regioni, delle province autonome e di altri soggetti pubblici interessati, già previste con le suddette delibere;

16,859 miliardi di lire (Meuro 8,707) con nuove disponibilità delle regioni, delle province autonome e di altri soggetti pubblici interessati.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni e province autonome interessate.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento autorizzato con la presente delibera.

4. Le regioni e le province autonome interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari di cui alle citate delibere 3 dicembre 1997 ed 11 novembre 1998, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 231

TABELLA 1

OBIETTIVO 5B

SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FESR

Periodo 1994-1999

(importi in Meuro)

REGIONE	Legge n. 183/1987							Reg/Altri 1994-1999	Totale QNP 1994-1999
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale 1994-1999		
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	23,143	23,143
Emilia-Romagna	—	—	0,791	1,842	4,326	4,575	11,534	8,664	20,198
Friuli-Venezia Giulia	0,383	0,998	3,620	7,637	6,676	9,851	29,165	12,886	42,051
Lazio	0,155	0,336	1,524	4,847	16,165	20,307	43,334	32,755	76,089
Liguria	—	0,021	1,065	1,807	5,571	1,230	9,694	4,154	13,848
Lombardia	—	0,002	0,518	1,699	5,500	2,193	9,912	17,669	27,581
Marche (*)	—	—	2,145	6,353	56,773	37,076	102,347	0,005	102,352
Piemonte	—	0,015	1,677	4,440	19,986	1,516	27,634	21,424	49,058
Toscana	0,115	0,447	6,617	9,862	32,106	2,098	51,245	54,387	105,632
Trento	—	—	—	—	—	—	—	13,004	13,004
Umbria (*)	—	0,312	3,596	7,029	65,637	71,528	148,102	1,953	150,055
Valle d'Aosta	—	0,012	0,013	0,216	0,698	0,822	1,761	2,001	3,762
Veneto	—	0,007	4,235	5,443	29,869	3,130	42,684	18,332	61,016
TOTALE . . .	0,653	2,150	25,801	51,175	243,307	154,326	477,412	210,377	687,789

(*) Il fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria per il periodo 1997-1999.

TABELLA 2

OBIETTIVO 5B

SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FEOGA

Periodo 1994-1999

(importi in Meuro)

REGIONE	Legge n. 183/1987							Reg/Altri 1994-1999	Totale QNP 1994-1999
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale 1994-1999		
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	27,491	27,491
Emilia-Romagna	—	0,005	0,289	3,240	10,011	8,829	22,374	9,725	32,099
Friuli-Venezia Giulia	0,757	1,736	1,573	4,572	12,888	18,934	40,460	17,837	58,297
Lazio	2,599	2,031	5,856	3,434	18,102	22,747	54,769	21,641	76,410
Liguria	—	0,044	0,529	1,792	6,184	2,270	10,819	4,637	15,456
Lombardia	0,097	0,274	0,045	4,066	4,932	2,392	11,806	7,190	18,996
Marche (*)	0,105	0,065	0,833	2,898	69,384	46,534	119,819	0,029	119,848
Piemonte	—	0,021	0,081	0,608	19,100	2,588	22,398	9,683	32,081
Toscana	—	0,281	4,665	6,601	27,187	0,600	39,334	20,802	60,136
Trento	—	—	—	—	—	—	—	8,809	8,809
Umbria (*)	—	0,063	0,302	5,457	87,230	128,309	221,361	0,162	221,523
Valle d'Aosta	—	0,036	0,223	0,162	0,678	0,850	1,949	1,846	3,795
Veneto	—	0,012	6,476	12,402	21,187	8,537	48,614	20,630	69,244
TOTALE . . .	3,558	4,568	20,872	45,232	276,883	242,590	593,703	150,482	744,185

(*) Il fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria per il periodo 1997-1999.

TABELLA 3

OBIETTIVO 5B

SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FESR

Periodo 1994-1999

(importi in miliardi di lire)

REGIONE	Legge n. 183/1987							Reg/Altri 1994-1999	Totale QNP 1994-1999
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale 1994-1999		
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	44,811	44,811
Emilia-Romagna	—	—	1,532	3,566	8,376	8,858	22,332	16,775	39,107
Friuli-Venezia Giulia	0,742	1,932	7,010	14,787	12,926	19,075	56,472	24,950	81,422
Lazio	0,301	0,650	2,951	9,386	31,299	39,320	83,907	63,422	147,329
Liguria	—	0,041	2,062	3,499	10,786	2,381	18,769	8,044	26,813
Lombardia	—	0,003	1,003	3,289	10,649	4,246	19,190	34,212	53,402
Marche (*)	—	—	4,153	12,302	109,928	71,789	198,172	0,010	198,182
Piemonte	—	0,030	3,248	8,598	38,699	2,936	53,511	41,483	94,994
Toscana	0,223	0,866	12,813	19,096	62,165	4,063	99,226	105,307	204,533
Trento	—	—	—	—	—	—	—	25,180	25,180
Umbria (*)	—	0,605	6,963	13,610	127,090	138,498	286,766	3,782	290,548
Valle d'Aosta	—	0,024	0,025	0,419	1,351	1,591	3,410	3,875	7,285
Veneto	—	0,013	8,201	10,540	57,834	6,061	82,649	35,495	118,144
TOTALE . . .	1,266	4,164	49,961	99,092	471,103	298,818	924,404	407,346	1.331,750

(*) Il fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria per il periodo 1997-1999.

TABELLA 4

OBIETTIVO 5B

SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FEOGA

Periodo 1994-1999

(importi in miliardi di lire)

REGIONE	Legge n. 183/1987							Reg/Altri 1994-1999	Totale QNP 1994-1999
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale 1994-1999		
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	53,230	53,230
Emilia-Romagna	—	0,009	0,559	6,274	19,384	17,096	43,322	18,831	62,153
Friuli-Venezia Giulia	1,465	3,361	3,045	8,853	24,954	36,662	78,340	34,538	112,878
Lazio	5,032	3,933	11,338	6,649	35,051	44,044	106,047	41,903	147,950
Liguria	—	0,086	1,024	3,469	11,974	4,396	20,949	8,978	29,927
Lombardia	0,187	0,530	0,087	7,873	9,550	4,632	22,859	13,921	36,780
Marche (*)	0,204	0,126	1,613	5,611	134,347	90,102	232,003	0,057	232,060
Piemonte	—	0,040	0,156	1,178	36,983	5,011	43,368	18,749	62,117
Toscana	—	0,544	9,033	12,781	52,642	1,161	76,161	40,278	116,439
Trento	—	—	—	—	—	—	—	17,057	17,057
Umbria (*)	—	0,122	0,585	10,567	168,901	248,441	428,616	0,313	428,929
Valle d'Aosta	—	0,069	0,432	0,313	1,312	1,645	3,771	3,574	7,345
Veneto	—	0,024	12,539	24,013	41,023	16,529	94,128	39,945	134,073
TOTALE . . .	6,888	8,844	40,411	87,581	536,121	469,719	1.149,564	291,374	1.440,938

(*) Il fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria per il periodo 1997-1999.

TABELLA 5

OBIETTIVO 5B: INDICIZZAZIONE PER L'ANNUALITÀ 1999 DELLA QUOTA NAZIONALE PUBBLICA A FRONTE FESR, FEOGA E FSE

REGIONE	Decisione U.E.	Indicizzazione 1999					
		Legge n. 183/1987		Reg/Altri		Totale QNP	
		Meuro	Mld lire	Meuro	Mld lire	Meuro	Mld lire
Bolzano	C(99)941 del 16-4-1999	0,023	0,045	0,263	0,509	0,286	0,554
Emilia-Romagna	C(99)101 del 20-1-1999	0,417	0,807	0,188	0,364	0,605	1,171
Friuli-Venezia Giulia	C(98)3487 del 12-11-1998	0,845	1,636	0,472	0,914	1,317	2,550
Lazio	C(99)261 del 2-2-1999	1,133	2,194	0,654	1,266	1,787	3,460
Liguria	C(98)3498 del 10-11-1998	0,115	0,223	0,042	0,081	0,157	0,304
Lombardia	C(98)3616 del 3-12-1998	0,167	0,323	0,068	0,132	0,235	0,455
Marche (*)	C(98)2336 del 4-8-1998	2,351	4,552	—	—	2,351	4,552
Piemonte	C(99M432 del 23-2-1999	0,143	0,277	0,122	0,236	0,265	0,513
Toscana	C(99)1110 del 28-4-1999	0,113	0,219	0,112	0,217	0,225	0,436
Trento	C(99)900 del 14-4-1999	0,015	0,029	0,114	0,221	0,129	0,250
Umbria (*)	C(98)2335 del 4-8-1998	5,272	10,208	—	—	5,272	10,208
Valle d'Aosta	C(98)4303 del 18-12-1998	0,042	0,081	0,042	0,081	0,084	0,162
Veneto	C(99)433 del 23-2-1999	0,811	1,570	0,144	0,279	0,955	1,849
TOTALE . . .		11,447	22,164	2,221	4,300	13,668	26,464

(*) Il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria

99A8565

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Centro aiuti per l'Etiopia», in Albo di Mergozzo, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Etiopia.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «Centro aiuti per l'Etiopia», con sede in Albo di Mergozzo (Verbania), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Etiopia.

99A8581

Autorizzazione all'associazione «A.N.P.A.S. - Associazione nazionale pubbliche assistenze», in Roma, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Bulgaria.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «A.N.P.A.S. - Associazione nazionale pubbliche assistenze», con sede in Roma, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Bulgaria.

99A8582

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0758
Yen giapponese	114,95
Dracma greca	328,95
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,7450
Sterlina	0,64990
Corona norvegese	8,3070
Corona ceca	36,973
Lira cipriota	0,57924
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,84
Zloty polacco	4,3870
Tallero sloveno	196,8546
Franco svizzero	1,5908
Dollaro canadese	1,5946
Dollaro australiano	1,6528
Dollaro neozelandese	2,1154
Rand sudafricano	6,5699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8706

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1999, recante: «Equipollenza della laurea in relazioni pubbliche alla laurea in scienze politiche ai fini della ammissione ai pubblici concorsi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1999).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 16, seconda colonna, il nominativo de «Il Ministro per la funzione pubblica», invece di: «*BASSANINI*», leggasi: «*PIAZZA*».

99A8687

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329, concernente: «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 174/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1999).

Nel supplemento ordinario n. 174/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1999, nell'allegato n. 1, dopo la pag. 10, che riporta la «legenda» e prima della pag. 11 che riporta «l'allegato 1 - I parte», deve intendersi pubblicato il seguente indice:

«Elenco delle condizioni e malattie croniche o invalidanti - Allegato 1 - I parte

INDICE

99A8404

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77